

# Processi Alimenti “scaduti” e Giustizia “scadente”

Se a mancare è un’adeguata specializzazione di Pm e giudici

di Carlo Correrà

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

**La Cassazione conferma che la vendita di alimenti con data di scadenza superata non costituisce reato, senza la prova dell’alterazione o della non genuinità, ma illecito amministrativo. La mancanza di “specializzazione alimentare” di pubblici ministeri e giudici, unitamente all’abuso della “clausola di riserva penale” da parte del legislatore, creano procedimenti infondati, che ritardano gli altri processi**

**A**ncora una volta, una sentenza illuminante ed ineccepibile sul tema della punibilità penale o amministrativa per gli alimenti cosiddetti “scaduti” ovvero che abbiano superato la “data di scadenza”: ci riferiamo alla sentenza n. 17063 del 10 gennaio 2019 emessa dalla Terza



Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bari (giudice monocratico), con la quale il 6 luglio 2017 veniva condannato a 2.000 euro di ammenda il venditore di una confezione di latte con “data di scadenza” superata.

Sentenza illuminante quella della Corte di Cassazione perché ha ricostruito con assoluta chiarezza il quadro normativo e giurisprudenziale in materia: sia con riferimento all’epoca dei fatti, 8 giugno 2013, sia con riferimento alla sopraggiunta disciplina in materia, rappresentata dal regolamento (UE) 1169/2011 e dalle relative sanzioni introdotte in Italia con il decreto legislativo 231/2017.

La motivazione del giudice della Suprema Corte ha posto in evidenza le molteplici sue pronunce

che, a partire dal 1996, hanno chiarito come il superamento della “data di scadenza”, da non confondere con quello del “termine minimo di conservazione”, non sanzionabile di per sé neppure amministrativamente, sia stato sanzionato (sin dalla sua introduzione ed ancora oggi) direttamente sul piano amministrativo, sia pure con la premessa “salvo che il fatto costituisca reato”. Un reato solo virtuale, dunque, e la cui configurabilità però – ha sempre precisato la Corte – non scaturisce di per sé dal superamento della “data di scadenza”, ma ha bisogno di altri elementi di prova ed in particolare di quelli legati alle analisi di laboratorio sul prodotto scaduto.

A questo punto ed a questa prima considerazione si lega una seconda riflessione riguardante la specifica ipotesi di reato che, sempre nella vicenda iniziata dinanzi al Tribunale di Bari, venne contestata all'imputato ovvero quella prevista dalla lettera b) dell'articolo 5 della legge 283/1962 ovvero il reato di “messa in vendita di alimento in cattivo stato di conservazione”.

Ipotesi di reato questa che, per chi vada a verificare la giurisprudenza della Corte di Cassazione consolidasi ormai da parecchi anni e ribadita ancora nella sentenza del 2019 in esame, riguarda non le condizioni intrinseche della sostanza alimentare, ma le sue “modalità di conservazione” qualora si presentino scorrette ovvero siano in violazione delle prescrizioni al riguardo contenute in *“leggi, regolamenti o atti amministrativi generali”*, come puntualizza la sentenza della Corte.

Insomma – ribadisce ancora una volta la Cassazione – il reato di cui all'articolo 5, lettera b), suddetto riguarda alimenti “mal conservati” e che però, al momento del controllo, non sono ancora alterati o avariati.

Sennonché la “data di scadenza” – ribadisce anche questa volta la Corte – non rientra tra queste “modalità di conservazione” ed in tal senso ricorda testualmente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tale principio affermarono nella – ormai più che ventennale – sentenza n. 1 del 27 settembre 1995. In altri termini, la Corte da quella “sentenza/svolta” (per la particolare autorevolezza, trattandosi di pronuncia delle Sezioni Unite) ha ritenuto necessario, per accertare la configurabilità di un illecito penale nella messa in vendita di un alimento “scaduto”, sottoporre lo stesso ad analisi di laboratorio

(o ad analoghi ed adeguati accertamenti tecnici) che dimostrino la non commestibilità del prodotto alimentare.

In tal caso, però, come chiunque può riflettere, è in ben altre norme penali – e non nell'articolo 5, lettera b), suddetto – che va rintracciata l'ipotesi di reato più corretta.

Potrà essere contestata, per esempio, quella di cui alla lettera d) (“alimenti in stato di alterazione”) dello stesso articolo 5 della legge 283/1962, oppure il delitto colposo di cui agli articoli 444 e 452 del codice penale (“messa in commercio o distribuzione al consumo di alimenti pericolosi per la salute pubblica”). Ecco, questi sono i reati che si sarebbero potuti ipotizzare per la messa in vendita di confezioni di latte “scaduto” nella vicenda in esame, se però il latte stesso non fosse risultato – dalle analisi di laboratorio eseguite nel corso delle indagini – assolutamente integro e commestibile nonostante il superamento della “data di scadenza”.

In conclusione, la vicenda definita in Cassazione, mai come in un caso del genere, avrebbe potuto e dovuto trovare la sua unica e corretta sanzione solo in sede amministrativa, ovvero – all'epoca – in quella sanzione prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 109/1992, nella misura da un minimo di 1.600 euro ad un massimo di 9.500 euro.

Attualmente la punizione per la vendita di alimento “scaduto” è invece quella prevista, in relazione alla violazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 1169/2011, dall'articolo 12 del decreto legislativo 231/2017 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 40.000 euro, ma “salvo che il fatto costituisca reato”, come premette la norma in questione.

Tutto questo è perfettamente – ed “esemplarmente” – illustrato nella sentenza della Corte di Cassazione in esame, ma è stato purtroppo ignorato dal pubblico ministero prima e dal giudice monocratico poi.

## Giustizia “scadente” per gli alimenti “scaduti”

A questo punto è, francamente, doverosa una forte critica ad un apparato giudiziario che ha consentito di far nascere e trascinare per ben sei



anni un procedimento penale che in realtà non aveva ragione di esistere.

Avrebbe potuto – il pubblico ministero che ricevette la denuncia nel giugno del 2013 – rendersi conto immediatamente, se avesse verificato la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia sopra illustrata, che gli atti andavano trasmessi alla competente autorità amministrativa, essendo ravvisabile solo un illecito amministrativo.

Lo stesso avrebbe potuto fare il giudice monocratico fin dalla prima udienza, sentenziando, persino con sentenza predibattimentale ovvero fuori e prima dell'udienza, l'insussistenza di qualsiasi reato e la conseguente trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, evitando così di impegnare, come risulta dalla sentenza del giudice di Bari, molteplici udienze – dal 2014 al 2017 –, udienze che molto più proficuamente potevano essere dedicate ad altri processi.

E la stessa Corte di Cassazione avrebbe potuto dedicarsi ad altro processo all'udienza del 10 gennaio 2019 se il malcapitato imputato non avesse dovuto far ricorso alla Suprema Corte per essere finalmente assolto da un reato inesistente.

A questo punto, balza evidente che non è esagerato concludere che trattasi di una vicenda "esemplare" di una Giustizia "scadente" ovvero di una preparazione professionale scadente dei magistrati almeno rispetto ai reati in materia alimentare.

Reati che, invece, ben altra attenzione e considerazione meriterebbero da parte degli uffici giudiziari: e, in primis, da parte del Ministero della Giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura, responsabili della "preparazione professionale" dei magistrati e quindi della mancata specializzazione degli stessi in materie di grande rilevanza sociale ed economica come quella della genuinità e della salubrità degli alimenti.

Ed è ancora più avvilente riflettere che, a fronte di queste gravi carenze professionali, il legislatore italiano – in questi mesi – come unico rimedio abbia partorito semplicemente quello della neutralizzazione della "prescrizione" come causa di estinzione dei reati, laddove una delle soluzioni primarie dei problemi giudiziari, ovvero quello dell'eccessiva durata dei processi, dovrebbe essere quella di evitare la "creazione" dei reati da parte degli uffici giudiziari impreparati.

### La "vocazione al crimine" del legislatore

L'avvilente scenario sopra descritto ha però un corresponsabile – e di non poco conto – nel legislatore italiano ed in una sua particolare caratteristica, caratteristica immutabile nei decenni indipendentemente dalle forze politiche prevalenti di volta in volta nell'assemblea parlamentare.

Ci riferiamo in particolare ad una sua attitudine "culturale" – e forse persino psicologica – che potremmo riassumere brutalmente come una sua "vocazione al crimine".

Con questa provocatoria espressione ci riferiamo ad una tecnica di legiferazione, purtroppo accentuatasi negli anni, secondo cui il nostro legislatore, anche quando reputa che un fatto da punire sia socialmente censurabile, ma non di assoluta gravità, e che quindi possa essere adeguatamente colpito anche con la sola sanzione amministrativa, ebbene anche in questi casi ritiene indispensabile, ormai sempre più spesso, avvalersi della cosiddetta "clausola di riserva penale" ovvero della formula "salvo che il fatto costituisca reato".

È questa una giaculatoria o, se preferite, un mantra con il quale quasi sistematicamente si aprono, quantomeno nel campo alimentare, le norme sanzionatorie amministrative.



È una formula questa che però porta inevitabilmente ad una trasmissione al Pubblico Ministero – da parte degli organi di controllo – anche dei verbali di contestazione di illeciti amministrativi, che però vengono (ritenuti) accomunati – o assorbiti – in ipotetici, ma spesso infondati, reati.

A questo punto, un pubblico ministero preparato, ovvero specializzato in campo alimentare, non avrebbe difficoltà a discernere i reati veri da quelli “fasulli”, smistando subito i relativi verbali all’autorità amministrativa competente ed evitando così di intasare, in primo luogo, il suo ufficio e, di conseguenza, le aule giudiziarie del Tribunale/giudice monocratico, magari anche della Corte di Appello e poi della Corte di Cassazione, per non parlare di quelle del Gip o del Tribunale del Riesame, tutti uffici dove spesso questi fascicoli transitano.

E viene da sorridere amaramente se si pensa che lo stesso legislatore, che in realtà suscita – con quel suo “salvo che il fatto costituisca reato” – questi “reati fantasma”, utili solo ad intasare vanamente le aule giudiziarie, periodicamente viene sollecitato e procede a “depenalizzare” i cosiddetti “reati minori”!

In pratica, con una mano depenalizza e con l’altra fa nascere reati anche là dove non ci dovrebbero essere.

## Conclusioni

Non è mai gradevole, almeno per questo autore, recitare la parte del “grillo parlante” di collodiana memoria, ma – di fronte a vicende giudiziarie come questa appena commentata – sarebbe stato ipocrita limitarsi ad un semplice “comunque alla fine giustizia è stata fatta”: ipocrita perché semplicemente questo non è vero.

Alla luce delle riflessioni appena esposte, si arriva, invece, alla conclusione amara, amarissima, che ancora una volta la giustizia è stata “offesa” o quantomeno “strapazzata”.

Quantomeno “strapazzata” perché un cittadino è stato per sei anni ingiustamente nell’infelice condizione di “imputato” e perché sono state sottratte, per semplice disorganizzazione ed impreparazione degli uffici giudiziari, risorse preziose per altre e magari più gravi e fondate vicende giudiziarie.

Ed allora non possiamo limitarci a prendere atto che la Cassazione alfine abbia “fatto giustizia”, dobbiamo invece dare tutti un contributo di idee e di argomenti affinché queste deprecabili vicende spariscano dalle nostre aule giudiziarie. Un contributo che speriamo di aver dato anche noi da queste pagine di “Alimenti&Bevande”.